



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **973**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica della deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 del 15 aprile 2005 e approvazione nuovi criteri per l'assegnazione di borse di studio per la frequenza di corsi universitari, master post laurea e dottorati di ricerca, ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 12/2000 ("Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti").

Il giorno **18 Aprile 2008** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
FRANCO PANIZZA
GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

**MARGHERITA COGO
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con propria deliberazione n. 727 del 15 aprile 2005 la Giunta provinciale disponeva, fra l'altro, in merito alle "Borse di studio per la frequenza ai corsi dell'Università di Trento" (articolo 8, comma 2 della legge provinciale 3 novembre 2000 n. 12 - Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti).

Si prevedeva la possibilità di indire bandi per l'assegnazione di borse, per un numero fino a dieci l'anno, per la frequenza di corsi di laurea o laurea specialistica presso l'Università degli Studi di Trento.

L'esperienza fatta da allora, ed una ripetuta e capillare consultazione dei Consultori all'estero, porta a formulare la presente proposta, che accoglie istanze da più parti inviate e la quale comporta sostanzialmente:

- a) la facoltà di estendere ai frequentanti corsi di laurea e di laurea specialistica in capo ad altre Università ma che si svolgano in Trentino nell'ambito di accordi con l'Ateneo di Trento, la possibilità di accedere alle agevolazioni;
- b) la facoltà di disporre agevolazioni per i frequentanti master post-laurea e dottorati di ricerca, anche presso altre Università italiane.

Si propone quindi di approvare i nuovi criteri per l'assegnazione di borse di studio per la frequenza di corsi universitari, master post laurea e dottorati di ricerca di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, abrogando altresì il punto V. BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DI TRENTO (Art. 8, comma 2., L.P. 12/2000)" dei "Nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi ai sensi della L.P. 3 novembre 2000, n. 12 e s.m.", allegati alla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 727/2005 quale parte integrante e sostanziale.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- visto il parere espresso dal dirigente del Dipartimento Programmazione, Ricerca ed Innovazione con nota di data 13 marzo 2008, prot.n. 223.08/D320/CA;
- visto il parere espresso dal dirigente del Dipartimento Affari Finanziari con nota di data 27 febbraio 2008, prot.n. 227/08-D317;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare i nuovi criteri per l'assegnazione di borse di studio per la frequenza di corsi universitari, master post laurea e dottorati di ricerca di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di abrogare il punto V. "BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DI TRENTO (Art. 8, comma 2., L.P. 12/2000)" dei "Nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi ai sensi della L.P. 3 novembre 2000, n. 12 e s.m., "Interventi a favore dei trentini emigrati

all'estero e dei loro discendenti.”” allegati alla deliberazione della Giunta provinciale n. 727 del 15 aprile 2005 quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

LOF

Allegato parte integrante
CRITERI

BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI CORSI UNIVERSITARI, MASTER POST LAUREA E DOTTORATI DI RICERCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2, DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 NOVEMBRE 2000 N. 12.

a) La Giunta provinciale può indire, nell'ambito delle risorse disponibili, bandi di concorso per l'assegnazione di borse per la frequenza di corsi di laurea e corsi di laurea specialistica presso l'Università degli Studi di Trento o che si tengano in Trentino in base ad un accordo con l'Ateneo di Trento.

I requisiti di ammissione, le tipologie di spesa ammissibili, i limiti di spesa, la priorità degli interventi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare saranno annualmente stabiliti con apposito bando di concorso adottato con deliberazione della Giunta provinciale.

b) La Giunta provinciale può altresì disporre, con proprio provvedimento, accantonamenti di fondi per sostenere, attraverso l'assegnazione di borse di studio:

- b.1 la frequenza di master post laurea presso Università italiane, individuati, di comune intesa, come rilevanti per le comunità trentine all'estero;
- b.2 la frequenza di dottorati di ricerca presso Università italiane, individuati, di comune accordo, come rilevanti per le comunità trentine all'estero.

I requisiti di ammissione alle agevolazioni, le tipologie di spesa ammissibili, i limiti di spesa, la priorità degli interventi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare saranno annualmente stabiliti dalla Giunta provinciale col medesimo provvedimento.